



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO, AI
SENSI DELL'ART. 24-bis DELLA LEGGE n. 240/2010**

(Emanato con D.R. n. 915 del 27.06.2013 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 27.06.2013 e nel B.U. n. 105, modificato con D.R. n. 360 del 06.03.2015 pubblicato all'Albo on line in data 06.03.2015 e nel B.U. n. 116, modificato con D.R. n. 1893 del 28.11.2018 pubblicato all'Albo on line in data 28.11.2018, modificato con D.R. n. 1624/2019 del 05.09.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 05.09.2019)

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei tecnologi a tempo determinato di cui all'art 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Università di Siena, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del personale e al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 2

Natura del rapporto

1. I contratti di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei progetti di ricerca per i quali ciascun tecnologo esercita le funzioni di supporto. Tali progetti devono assicurare un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritto in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo dell'Università di Siena ovvero, nel caso in cui esista già un rapporto di lavoro dipendente con l'Università stessa, alla trasformazione della posizione di inquadramento.

Art. 3

Attivazione procedure

1. Le richieste per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato sono deliberate dai Dipartimenti interessati o, nel caso di Progetti trasversali a tutto l'Ateneo, dal Rettore.
La delibera o l'atto di richiesta deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. indicazione del progetto di ricerca per il quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- b. l'indicazione del trattamento economico, nel rispetto dell'art. 24 *bis*, comma 4, della Legge n. 240/2010;
 - c. l'indicazione delle risorse finanziarie impegnate per il pagamento del contratto; tali risorse possono essere distribuite per ciascuna annualità nel bilancio triennale di Ateneo e sempre che sia certa la copertura finanziaria.
2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere corredate dal progetto di ricerca; sulle stesse delibera il Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Procedura selettiva

1. Il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive, che assicurino la pubblicità degli atti, basate sul Curriculum Vitae del candidato e su un colloquio effettuato parzialmente in lingua inglese.
2. Il bando di selezione, redatto in lingua italiana e in lingua inglese è emesso con provvedimento del Dirigente del Personale, e pubblicato nell'Albo Ufficiale *on line* di Ateneo, e inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.
3. Il bando contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni del Tecnologo, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale del medesimo, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

In particolare, nel bando sono indicati:

- a. la descrizione sommaria del programma di lavoro nell'ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
 - b. la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico
 - c. i requisiti di ammissione alla selezione;
 - d. le lingue straniere richieste
 - e. i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
 - f. gli eventuali documenti o autocertificazioni da presentare a cura dei candidati;
 - g. le modalità di selezione;
 - h. i titoli valutabili;
 - i. il responsabile del procedimento;
 - j. le incompatibilità;
 - k. l'importo del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica.
4. Sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento proponente, con il Rettore, con il Direttore generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo, o con un membro della Commissione di cui all'Art. 6.

Art. 5

Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di cui all'art. 4 i candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di studio specificato nel bando, che non può essere inferiore alla laurea o titolo equipollente.
2. E' richiesto, inoltre, un livello avanzato di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e,



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

eventualmente, di altre lingue, nonché il possesso di particolari capacità e/o competenze professionali in relazione ad esigenze specifiche dell'attività di ricerca da supportare.

3. Alla procedura selettiva è inoltre ammesso il personale tecnico amministrativo dipendente dell'Università di Siena che, in caso di utile collocamento nella graduatoria, sarà posto in aspettativa senza assegni e decorrenza dell'anzianità per tutta la durata del contratto.

4. E' consentita la chiamata di Tecnologi a tempo determinato da graduatorie di altre Amministrazioni ovvero di Enti di Ricerca, formatesi a seguito di concorsi pubblici, previo espletamento di un colloquio volto a verificare la corrispondenza della persona selezionata in graduatoria con la figura professionale necessaria per il supporto del progetto di ricerca specifico. In questo caso, non si attiva alcuna procedura di selezione e la proposta di chiamata da altra graduatoria viene approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il colloquio viene effettuato da una commissione nominata ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 6

Commissione di valutazione

1. La commissione di valutazione, incaricata per la selezione di tecnologi a tempo determinato è nominata dal Dirigente del Personale; essa è formata da tre componenti scelti tra persone dotate di esperienze e competenze adeguate alla selezione, anche esterne all'Ateneo, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

Art. 7

Durata del procedimento

1. Il procedimento complessivamente inteso, e cioè-dall'emissione del bando all'approvazione atti, deve concludersi nell'arco di sei mesi.

Art. 8

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante al titolare del contratto di lavoro per Tecnologo a tempo determinato è parametrato, su proposta del soggetto proponente, al grado di autonomia e responsabilità richiesto dalle attività da svolgere e determinato nel rispetto di quanto disposto nell'art. 24-bis, comma 4 della Legge n. 240/2010.

2. Il titolare di contratto di cui al comma 1 ha diritto altresì al trattamento economico accessorio previsto dai Contratti Collettivi Integrativi, ed è sottoposto alle procedure di valutazione previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Comparto e Integrativi.

Art. 9

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la disciplina prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del Comparto Università, dalle leggi vigenti in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al D. Lgs. n.165/2001 e s.m. e i. e alla Legge 240/2010 e s. m. e i..

2. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore alla data di pubblicazione del medesimo nell'Albo *on line* di Ateneo.